



# **REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

**(Approvato con deliberazione C.P n. 70 del 9 luglio 2003)**

# **INDICE SOMMARIO**

## **TITOLO I ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Elezione
- Art. 3 – Requisiti
- Art. 4 – Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 5 – Durata in carica e revoca
- Art. 6 – Cessazione dalla carica

## **TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE DEL DIFENSORE CIVICO**

- Art. 7 – Funzioni
- Art. 8 – Modalità di intervento
- Art. 9 – Sanzioni disciplinari
- Art. 10 – Modalità di accesso da parte dei cittadini
- Art. 11 – Relazioni
- Art. 12 – Controllo eventuale sulle deliberazioni

## **TITOLO III RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO**

- Art. 13 – Rapporti con gli organi
- Art. 14 – Rapporti con altre amministrazioni e con altri difensori civici

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

- Art. 15 – Ufficio del Difensore Civico
- Art. 16 – Indennità di funzione
- Art. 17 – Norma finanziaria
- Art. 18 – Norma transitoria
- Art. 19 – Disposizioni finali
- Art. 20 – Entrata in vigore

TITOLO I  
**ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

Articolo 1  
*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione e l'esercizio delle funzioni dell'ufficio del Difensore Civico della Provincia di Frosinone, in conformità all'art. 11 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 ed in attuazione degli artt. 14 e seguenti dello statuto provinciale.

Articolo 2  
*Elezione*

1. Il consiglio provinciale è convocato per procedere alla elezione per procedere alla elezione del Difensore Civico nella seduta successiva a quella della elezione del Presidente del Consiglio Provinciale. Qualora l'incarico stesso venga a cessare per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Provinciale successiva alla accettazione delle dimissioni o alla presa d'atto della causa che ha determinato la cessazione dell'incarico.
2. Ciascun gruppo consiliare può presentare proposte di candidatura alla carica di Difensore Civico, corredate dal curriculum del candidato e dalla dichiarazione di cui al successivo articolo 3, comma 2.
3. Le candidature, unitamente agli allegati, sono poste agli atti del Consiglio Provinciale convocato per la elezione del Difensore Civico.
4. Il difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, tra i candidati proposti, con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Qualora la maggioranza di cui al comma 4 non venga raggiunta in tre distinte sedute, si procederà all'elezione, in ulteriori sedute, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale.
6. Il Difensore Civico, entro 15 giorni dalla sua elezione, rende la dichiarazione di accettazione e presta giuramento di fronte al Consiglio, con la seguente formula "Giuro di osservare lealmente le leggi, lo statuto ed i regolamenti e di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse della collettività, in piena libertà ed indipendenza".
7. Il Difensore Civico entra in carica all'atto della prestazione del giuramento di fronte al Consiglio.

Articolo 3  
*Requisiti*

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini residenti nella provincia di Frosinone che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica e amministrativa.
2. Le candidature alla carica di Difensore Civico, presentate con le modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento, devono essere corredate, oltre che da apposito curriculum, da una dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di accettazione della candidatura, nonché di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 4.

#### Articolo 4

##### *Ineleggibilità e incompatibilità*

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere Provinciale. Inoltre è in eleggibile: a) chi rivesta la carica di membro del parlamento, di Consigliere della regione Lazio, di Consigliere Provinciale, Comunale e Circoscrizionale degli enti della regione Lazio; b) colui che negli ultimi tre anni abbia partecipato a consultazioni elettorali nella regione o abbia ricoperto o ricopra cariche di dirigente di partito.
2. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro e di qualsiasi attività commerciale e imprenditoriale svolta a favore della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, dei Comuni della provincia di Frosinone, nonché degli enti, aziende, istituzioni e delle altre società a partecipazione provinciale e delle imprese private concessionarie di pubblici servizi.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ad eccezione di quella prevista dal precedente comma 1, lett. b), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalle condizioni che le determinano entro il termine previsto per la presentazione delle candidature a difensore civico.
4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste ai precedenti commi, il Consiglio la contesta al Difensore Civico a mezzo del presidente. Il Difensore Civico ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause.
5. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 4, il Consiglio provinciale, tenendo conto delle sue osservazioni, invita il Difensore Civico a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove le ritenga sussistenti. Qualora il Difensore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio Provinciale lo dichiara decaduto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

#### Articolo 5

##### *Durata in carica e revoca*

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto e non è rieleggibile, salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
2. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Provinciale solo per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni. Il diritto di iniziativa spetta al Presidente della Provincia o ad almeno un quinto dei consiglieri, tramite una proposta sottoscritta e motivata.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, il Difensore Civico ha facoltà di presentare memorie ed osservazioni entro il termine di scadenza del deposito degli atti per il Consiglio Provinciale, il quale esamina la proposta e decide con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora venga accolta la proposta, il Difensore cessa dall'incarico con effetto immediato.

#### Articolo 6

##### *Cessazione dalla carica*

1. Il Difensore Civico cessa ordinariamente dalla carica all'atto dell'elezione del nuovo Difensore Civico, dopo la scadenza del mandato.
2. Oltre alla revoca, contemplata al precedente art. 5, il Difensore Civico cessa dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, impedimento grave o morte.
3. Nel caso di dimissioni, il Difensore Civico ha l'obbligo di fornire adeguata motivazione al Consiglio Provinciale.

## TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

### Articolo 7 *Funzioni*

1. Il Difensore Civico, garante dei principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, opera, altresì, per la tutela non giurisdizionale degli interessi dei singoli, dei gruppi e delle associazioni che ne facciano richiesta.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente comma 1, il difensore Civico assume competenze di tutela, di assistenza, di consulenza e di informazione e contribuisce a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed economiche alle attività politiche e amministrative dell'Amministrazione Provinciale. Collabora attivamente con l'Amministrazione stessa nella definizione di regole e procedure che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica e amministrativa.
3. Il Difensore Civico opera nei confronti dell'Amministrazione provinciale; degli enti, istituti e aziende dipendenti o sottoposti a suo controllo o sua vigilanza; dei consorzi e delle altre forme associative e di cooperazione ai quali l'Amministrazione Provinciale partecipa; dei concessionari dei servizi pubblici.
4. Il Difensore Civico interviene, su istanza di parte e segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, al fine di garantire l'effettivo rispetto del principio di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.
5. L'intervento del Difensore Civico può essere steso d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è stato richiesto l'intervento, ovvero a procedimenti nei quali siano coinvolte situazioni similari.
6. Il Difensore Civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria. Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
7. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi, che possano costituire reato, il Difensore Civico ne fa denuncia all'autorità giudiziaria.
8. Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

### Articolo 8 *Modalità di intervento*

1. Il Difensore Civico, in relazione ai compiti e ai poteri riconosciuti dal precedente art. 7, ha facoltà di:
  - a) chiedere verbalmente o per iscritto notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardi;
  - b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;

- c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e il suo irregolare o mancato perseguimento, allo scopo di ricercare congiuntamente soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello del richiedente e con le esigenze operative dell'Amministrazione;
  - d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;
  - e) segnalare per iscritto agli organi competenti le disfunzioni e le inadempienze riscontrate;
  - f) prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano prese in considerazione da parte degli uffici pubblici, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;
  - g) assistere alle sedute delle gare pubbliche per l'aggiudicazione di appalti e concessioni di opere pubbliche e servizi;
  - h) intervenire su atti e provvedimenti anche definitivi proponendo all'organo competente un riesame della decisione
  - i) rassegnare verbalmente e per iscritto parere ai richiedenti sulla base delle notizie e degli accertamenti espletati.
2. Il Difensore Civico è tenuto, anche dopo la cessazione dalla carica, al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso nell'espletamento delle proprie funzioni e che siano segrete o riservate ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti ovvero per effetto della temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia.
3. Qualora dall'intervento del Difensore Civico possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti, questi è tenuto a comunicarglielo, assegnando un termine per la presentazione di memorie e documenti.
4. Nel caso di intervento del Difensore Civico, gli atti emanati dall'Amministrazione interessata devono sempre dar conto delle osservazioni presentate, motivando in ordine alla medesima.
5. Gli organi competenti, tenuto conto delle segnalazioni e degli eventuali suggerimenti e osservazioni formulati dal Difensore Civico, adottano le decisioni di loro competenza, provvedendo alle ulteriori misure, eventualmente necessarie, con particolare riguardo:
- a) alla verifica del funzionamento degli uffici;
  - b) alla pronta correzione delle anomalie e delle disfunzioni riscontrate;
  - c) al richiamo del responsabile e, eventualmente, all'affidamento della competenza ad altro responsabile;
  - d) all'avvio di procedimenti disciplinari, qualora l'ipotesi configuri una violazione dei doveri secondo le disposizioni vigenti;
  - e) alla revoca dei responsabili delle unità organizzative;
  - f) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei dipendenti il cui operato abbia dato causa all'intervento.
6. Gli organi competenti hanno l'obbligo di informare il Difensore Civico sulle misure intraprese ai sensi del precedente comma 5.
7. Nel caso le istanze e i reclami presentati riguardino enti o uffici, pubblici e privati, o situazioni che non investono l'Amministrazione Provinciale, il Difensore Civico può segnalare informalmente all'Ente interessato i casi che, a suo insindacabile giudizio, siano meritevoli di tutela ed assistenza.
8. Il Difensore Civico ha facoltà di informare i cittadini e gli organi di stampa delle attività da lui svolte.

Articolo 9  
*Sanzioni disciplinari*

1. Il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari secondo le disposizioni vigenti.
2. Il Difensore Civico può chiedere l'intervento del responsabile della struttura in cui il dipendente presta servizio, anche ai fini dell'avvio di un eventuale procedimento sanzionatorio.

Articolo 10  
*Modalità di accesso da parte dei cittadini*

1. Possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali dell'Amministrazione:
  - a) i cittadini residenti nella Provincia di Frosinone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che, pur non residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi;
  - c) gli enti pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio;
  - d) i soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento presso l'Amministrazione.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 si rivolgono direttamente agli uffici dell'Amministrazione. Nel caso in cui questi ultimi non rispondano nei termini previsti dalla legge o dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni, ovvero ritardino la risposta, ovvero questa sia insoddisfacente, il proponente può rivolgersi al Difensore Civico.
3. L'istanza diretta al Difensore Civico è presentata in carta semplice, nella quale devono essere indicati dati anagrafici del richiedente, il suo recapito nonché in modo chiaro e completo l'oggetto dell'istanza. L'istanza può essere respinta qualora l'oggetto sia indicato in termini generici tali da non consentirne la comprensione.
4. L'istanza al Difensore Civico può essere presentata anche verbalmente, per telefono, per fax oppure tramite supporti telematici. In tali casi, essa viene verbalizzata a cura del personale dell'ufficio del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia delle risposte è trasmessa al Presidente della Provincia, al segretario Generale, al Direttore Generale se nominato, al responsabile dell'unità amministrativa coinvolta e al responsabile del procedimento.

Articolo 11  
*Relazioni*

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini, agli enti che ne abbiano provocato l'azione e ai competenti organi, presenta, entro il primo trimestre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene il resoconto delle attività e degli interventi effettuati, ed è corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte.
2. Il Presidente del Consiglio può convocare il Consiglio provinciale per un esame della citata relazione. In tal caso il Difensore Civico partecipa alla seduta con diritto di parola.

3. Il Consiglio può adottare le eventuali determinazioni di propria competenza, nonché esprimere gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza del Presidente della Provincia e della Giunta.
4. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, il Difensore Civico può inviare al Presidente della Provincia relazioni dettagliate, per le opportune determinazioni, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

#### Articolo 12

##### *Controllo eventuale sulle deliberazioni*

1. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio relative a:
  - a) appalti ed affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - b) assunzione di personale, dotazioni organiche e relative variazioni; quando ne faccia richiesta un quarto dei consiglieri provinciali.
2. I consiglieri che intendono avvalersi della facoltà prevista dal precedente comma 1, debbono presentare al Difensore Civico richiesta scritta e motivata con la precisa indicazione delle norme violate, entro il termine di scadenza di dieci giorni dall'affissione delle deliberazioni impugnate all'albo pretorio.
3. Il Difensore Civico esamina il provvedimento esclusivamente nei limiti delle illegittimità denunciate ed è tenuto a dare risposta scritta ai ricorrenti, sia che ritenga infondato il ricorso, sia che lo accolga.
4. Il Difensore Civico, ove ritenga che la deliberazione impugnata sia illegittima, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione scritta e motivata all'organo deliberante invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati.
5. Se l'organo non ritiene di accogliere le osservazioni del Difensore Civico, la deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

#### TITOLO III

### **RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO**

#### Articolo 13

##### *Rapporti con gli organi*

1. Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Il Difensore Civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dal Consiglio Provinciale, dal Presidente della Provincia e dalla Giunta in ordine a particolari problemi inerenti la sua attività.
3. Il presidente della provincia, il Presidente del Consiglio, i consiglieri, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi possono rivolgersi al Difensore Civico per avere chiarimenti e suggerimenti.
4. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore Civico può inviare relazioni settoriali o tematiche al Consiglio, al Presidente della Provincia e ai soggetti gestori dei servizi pubblici per le opportune determinazioni, i quali le discutono entro trenta giorni dal ricevimento. Della discussione e delle decisioni adottate viene data puntuale informazione al Difensore Civico.



## Articolo 14

### *Rapporti con altre amministrazioni e con altri difensori civici*

1. Con apposite convenzioni proposte dal presidente della provincia, al Difensore Civico può essere riconosciuta la facoltà di estendere la propria attività anche agli uffici periferici delle amministrazioni statali aventi sede nel territorio.
2. Il Difensore Civico può estendere le sue attività anche ad enti locali che ne facciano richiesta espressa e sottoscrivano apposita convenzione, che regoli altresì i rapporti finanziari.
3. Le convenzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvate sentito il parere del Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione con i difensori civici di altri comuni e province, con il Difensore Civico istituito presso la Regione, nonché con i difensori civici della rete nazionale della difesa civica.

## TITOLO V

### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

## Articolo 15

### *Ufficio del Difensore Civico*

1. Il Difensore Civico ha una propria sede, messa a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e si avvale di un ufficio la cui dotazione organizza di personale e conseguente assegnazione è definita dalla Giunta Provinciale.
2. Il personale di cui al precedente comma 1 è, di norma, scelto all'interno dell'Amministrazione, sentito il Difensore Civico. Tale personale è posto alla dipendenze del dirigente responsabile dell'attività gestionale dell'ufficio.
3. In particolare, l'ufficio:
  - a) riceve, classifica, istruisce e conserva le istanze ed i reclami;
  - b) ricerca e conserva il materiale legislativo, dottrinale e giurisprudenziale;
  - c) studia, prepara e sistema i documenti, le memorie e ogni altro materiale utile alla valutazione e al sostegno all'attività del Difensore Civico;
  - d) fornisce informazioni, chiarimenti e suggerimenti ai richiedenti;
  - e) supporta e assiste il Difensore Civico nello svolgimento delle sue funzioni e nella elaborazione della relazione annuale
  - f) cura i rapporti con i dipendenti, con gli enti e aziende esterni, con gli altri difensori, con gli esperti;
  - g) svolge compiti di segreteria e di assistenza tecnica.
4. Il personale addetto all'ufficio del Difensore Civico partecipa a corsi di aggiornamento e di formazione professionale specifici per poter attendere alle proprie competenze.
5. All'ufficio del Difensore Civico sono assicurati i mezzi tecnici idonei al più consono ed agevole svolgimento delle funzioni affidate al Difensore stesso.
6. Il Difensore Civico si avvale della assistenza e della collaborazione di tutti gli uffici dell'Amministrazione Provinciale e può, compatibilmente con le risorse previste in bilancio, chiedere la consulenza di esperti esterni nominati su sua indicazione.

Articolo 16  
*Indennità di funzione*

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica pari a quella corrisposta al Presidente del Consiglio Provinciale, nonché il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalla legge per il medesimo.

Articolo 17  
*Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti da quanto previsto dal presente regolamento sono a carico del bilancio dell'Amministrazione provinciale, che istituisce appositi capitolo di bilancio per far fronte alle necessità di funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

Articolo 18  
*Norma transitoria*

1. Qualora la durata in carica del Difensore Civico, in sede di prima applicazione del presente regolamento, risultasse inferiore alla metà della durata in carica del Consiglio Provinciale, il medesimo potrebbe essere rieletto, per una sola volta.

Articolo 19  
*Disposizioni finali*

1. Per l'elezione del primo Difensore Civico, le procedure di elezione contenute al precedente art. 2 vengono attivate entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
2. La dotazione organizza prevista dal precedente art. 15 è assegnata al Difensore Civico entro quindici giorni dalla elezione.
3. L'amministrazione Provinciale provvede ad assicurare adeguata informazione circa l'istituzione del Difensore Civico, i compiti ad esso assegnati e le modalità di accesso al suo ufficio.

Articolo 20  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.